

XTB Limited

Fondo di indennizzo degli investitori

1. Generale

XTB Limited (di seguito, la "Società") è un membro del Fondo di indennizzo degli investitori (Investor Compensation Fund - ICF) per i clienti delle Società di Investimento di Cipro (Cyprus Investment Firms - CIF), secondo la Investment Service and Activities and Regulated Markets Law del 2017 L.87 (I) / 2017 ("la Legge").

2. Obiettivo

L'obiettivo dell'ICF è garantire eventuali reclami dei clienti tutelati contro membri dell'ICF. L'essenza principale dell'ICF è di compensare i clienti tutelati per qualsiasi pretesa derivante dall'incapacità di un membro dell'ICF di adempiere ai propri obblighi nei confronti dei propri clienti, indipendentemente dal fatto che tale obbligo derivi dalla legislazione, dall'accordo con il cliente o da una irregolarità da parte del membro dell'ICF.

3. Servizi Coperti

I servizi coperti della Società sono i servizi di investimento di:

- a) Ricezione e trasmissione di ordini in relazione a uno o più Strumenti Finanziari.
- b) Esecuzione di ordini per conto dei clienti.
- c) Gestione per Conto Proprio
- d) Gestione del Portfolio

E i seguenti Servizi Ausiliari:

- a) Custodia e amministrazione di Strumenti Finanziari per conto dei Clienti, inclusa la custodia e i servizi correlati come la gestione di contante /collateral.

4. Clienti Tutelati

L'ICF copre gli indennizzi per tutti i clienti della Società, ad eccezione dei clienti elencati come "Clienti Non-Tutelati" nel seguente paragrafo 5.

5. Clienti Non-Tutelati

5.1. L'ICF non pagherà alcun risarcimento alle persone contro le quali dei procedimenti penali ai sensi delle disposizioni della Prevention and Suppression of the Legalization of Proceeds from Criminal Activities Law del 2007 e successive modifiche o sostituzioni, sono in corso.

5.2. Ai sensi delle normative vigenti, l'ICF non compenserà le seguenti categorie di investitori:

- a) Le seguenti categorie di investitori istituzionali e professionali:
 - Imprese di investimento (IFs);
 - Soggetti giuridici associati alla Società e, in generale, appartenenti allo stesso gruppo di società;
 - Banche;
 - Istituti di credito cooperativo;
 - Compagnie di assicurazione;
 - Organizzazioni di investimento collettivo in valori mobiliari e loro società di gestione;
 - Istituzioni e fondi di assicurazione sociale;
 - Investitori caratterizzati dalla Società come professionisti, su loro richiesta.
- b) Stati e organizzazioni sovranazionali.
- c) Autorità amministrative centrali, federali, confederate, regionali e locali.

- d) Imprese associate alla Società.
- e) Personale dirigente e amministrativo della Società.
- f) Azionisti della Società la cui partecipazione, direttamente o indirettamente, nel capitale della Società rappresenta almeno il 5% del capitale azionario, o ai suoi soci che sono personalmente responsabili degli obblighi della Società, nonché i responsabili dello svolgimento dell'audit finanziario della Società come previsto dalla Legge, come i revisori contabili.
- g) Investitori che hanno in imprese collegate alla Società e, in generale, al gruppo di società a cui la Società appartiene, posizioni o incarichi corrispondenti a quelli elencati nei sottoparagrafi (e) e (f) di questo paragrafo.
- h) Parenti e coniugi di secondo grado delle persone elencate nei sottoparagrafi (e), (f) e (g) del presente paragrafo, nonché i terzi che agiscono per conto di tali persone.
- i) Oltre agli investitori condannati per un reato penale ai sensi del Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law del 2007, e successive modifiche o sostituzioni, investitori-clienti della Società responsabili di fatti attinenti alla Società che hanno causato difficoltà finanziarie o hanno contribuito al peggioramento della propria situazione finanziaria o che hanno tratto vantaggio da tali fatti.
- j) Investitori sotto forma di società che, a causa delle loro dimensioni, non è autorizzata a redigere un bilancio consuntivo in conformità con il diritto societario o una legge corrispondente di uno Stato Membro dell'Unione Europea.

5.3. Nei casi di cui ai sotto-paragrafi (e), (f), (g) e (g) del paragrafo 5.2., l'ICF sospende il pagamento dell'indennizzo informando le parti interessate di conseguenza, fino a quando non giunga alla decisione finale e se ciò si applica a tali casi.

6. Processo di Pagamento dell'indennizzo

6.1. L'ICF indennizza i clienti tutelati per le richieste di risarcimento derivanti dai servizi coperti forniti dalla Società, purché sia stato accertato il mancato adempimento dei propri obblighi da parte della Società (vedere anche i paragrafi seguenti 6.2, 6.3 e 6.4).

6.2. Quanto segue costituisce il mancato adempimento ai propri obblighi da parte della Società:

- a) O nel restituire ai suoi clienti tutelati fondi che appartengono a loro ma sono detenuti dalla Società indirettamente nel quadro della fornitura da parte della Società medesima ai suddetti clienti dei servizi coperti e che questi hanno richiesto alla Società di restituire, nell'esercizio del loro diritto pertinente; o
- b) Restituire ai clienti tutelati gli strumenti finanziari che appartengono a loro e che la Società gestisce.

6.3. L'ICF avvia la procedura di pagamento dell'indennizzo in una delle seguenti situazioni:

- a) La Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ha stabilito tramite una risoluzione che la Società non è in grado di soddisfare tali obblighi derivanti dai reclami dei propri clienti in relazione ai servizi di investimento che ha fornito, a condizione che tale incapacità sia direttamente correlata alla sua situazione finanziaria rispetto alla quale l'assenza di una prospettiva realistica di miglioramento nel prossimo futuro sembra prevedibile e ha emesso la sua decisione sull'inizio della procedura di pagamento dell'indennizzo da parte dell'ICF e ha pubblicato la suddetta decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Cipro nonché sul suo sito internet.

La CySEC può emettere tale decisione quando è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni preliminari:

- la Società invia all'ICF o alla CySEC una dichiarazione scritta in cui dichiara l'inadempimento degli obblighi nei confronti dei propri clienti; o
- la Società presenta una richiesta di liquidazione in conformità alle disposizioni della Parte V del diritto societario di Cipro; o
- la CySEC ha revocato o sospeso l'autorizzazione della Società a fornire servizi di investimento e accerta che non ci si aspetta che la Società sia in grado di adempiere ai propri obblighi nei confronti dei propri clienti nel prossimo futuro, per motivi che non riguardano una temporanea mancanza di liquidità che può essere risolta immediatamente.

b) Un'autorità giudiziaria ha emesso, in base a ragionevoli motivi direttamente correlati alle circostanze finanziarie della Società, una sentenza che ha l'effetto di sospendere la capacità degli investitori di presentare reclami contro di essa.

6.4. Al momento del rilascio di una decisione di avvio del processo di pagamento degli indennizzi da parte di un tribunale o della CySEC, l'ICF pubblica, in almeno tre (3) quotidiani di copertura nazionale, un invito ai clienti tutelati a presentare i propri reclami contro la Società. L'invito delinea la procedura per la presentazione delle domande di risarcimento pertinenti, incluso il termine per la presentazione e il contenuto di tali domande.

6.5. Le richieste di risarcimento dei clienti tutelati con cui essi presentano i propri reclami contro la Società sono presentate all'ICF per iscritto e devono includere:

- Il nome del reclamante;
- L'indirizzo, i numeri di telefono e di fax e qualsiasi indirizzo e-mail del richiedente;
- Il codice cliente che il reclamante ha avuto con la Società;
- I dettagli dell'accordo sui servizi coperti tra l'ICF e il reclamante;
- Il tipo e l'importo delle pretese del reclamante;
- L'esposizione delle indicazioni da cui vengono fornite le presunte richieste del ricorrente e il loro importo;
- Qualsiasi altra informazione che l'ICF potrebbe chiedere o richiederà.

6.6. Su presentazione delle domande di risarcimento, il Comitato Amministrativo dell'ICF ha il controllo soprattutto se:

- Il richiedente rientra nella categoria dei clienti tutelati;
- La richiesta è stata presentata tempestivamente;
- Il reclamante non è condannato per un reato penale ai sensi del Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law del 2007, come modificato o sostituito;
- Le condizioni per una valida presentazione delle domande di risarcimento sono soddisfatte.

6.7. Il Comitato Amministrativo respinge la richiesta di risarcimento nel caso in cui il reclamante non soddisfi le condizioni suddette al paragrafo 6.6., o se a discrezione del Comitato Amministrativo, esiste almeno una delle seguenti ragioni:

- Il reclamante ha utilizzato mezzi fraudolenti per garantire il pagamento del risarcimento da parte dell'ICF, soprattutto se ha presentato consapevolmente prove false
- Il danno subito dal reclamante derivava sostanzialmente da negligenza o reato concomitante per suo conto in relazione al danno subito e alla sua causa sottostante.

6.8. Al completamento della valutazione, l'ICF:

- rilascia i verbali che elencano i clienti della Società che sono beneficiari dell'indennizzo insieme all'importo di denaro che ciascuno di essi ha diritto a ricevere e che lo comunicano a CySEC e alla Società entro cinque (5) giorni lavorativi dall'emissione; e
- comunica a ciascun cliente interessato il suo risultato entro quindici (15) giorni dall'emissione dei summenzionati verbali che determinano l'importo totale del risarcimento che questo cliente ha diritto a ricevere.

7. Ammontare dell' Indennizzo

7.1. L'ammontare dell'indennizzo dovuto a ciascun cliente coperto è calcolato in base alle condizioni legali e contrattuali che regolano il rapporto del cliente tutelato con la Società, fatte salve le regole di compensazione applicate per il calcolo dei crediti tra il cliente tutelato e la Società.

7.2. Il calcolo del risarcimento dovuto deriva dalla somma del totale consolidato del reclamo avanzato dal cliente tutelato nei confronti della Società, derivanti da tutti i servizi coperti forniti dalla Società e

indipendentemente dal numero di conti di cui il cliente è beneficiario, la valuta e il luogo di fornitura di questi servizi.

7.3. L'indennizzo totale dovuto a ciascun Cliente Tutelato dalla Società non può superare l'importo di ventimila Euro (EUR 20.000), indipendentemente dal numero di conti detenuti, dalla valuta e dal luogo di offerta del servizio di investimento.

7.4. Nel caso in cui i beneficiari di un conto congiunto della Società siano nella loro maggioranza clienti tutelati:

- a) l'importo massimo pagabile a tutti i cobeneficiari del conto ammonta a ventimila euro (20.000 euro); e
- b) l'indennizzo è fissato globalmente per tutti i co-beneficiari del conto congiunto ed è suddiviso tra loro, secondo le modalità stabilite nell'accordo tra i co-beneficiari e la Società; altrimenti, in assenza di tale accordo, è diviso in parti uguali tra loro.